

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29980 Anno 2018

Presidente: BONI MONICA

Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udienza: 02/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

GELLI MAURO nato il 04/03/1935 a PRATO

avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Prato del 31/10/2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gelli Mauro per il reato di cui all'art. 221 T.U.L.P.S. (capo B) per intervenuta prescrizione e, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 L. n. 895 del 1967, ha rideterminato in mesi due e giorni venti di reclusione la pena per il reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 (capo A).

2. Gelli, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso detta sentenza, deducendo quanto segue:

1) violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 47, comma terzo, cod. pen., apparendo evidente che la non conoscenza dell'obbligo di denunciare nuovamente il possesso del fucile, per aver ritenuto sufficiente la denuncia operata dal cedente, costituisca un errore sulla legge extrapenale di natura tale da escludere il dolo;

2) violazione di legge per omessa riqualificazione della vicenda criminosa nel più lieve reato di cui all'art. 697 cod. pen.;

3) violazione di legge per erroneità del calcolo di pena, per la mancata riduzione della pena col dovuto ordine dei fattori diminuenti (riduzione ex art. 5 L. n. 895 del 1967; diminuzione di un terzo ex art. 7 L. n. 895 cit.; riduzione ex art. 62 bis cod. pen.; riduzione per il rito).

2.1. In una memoria depositata ai sensi dell'art. 611 cod. pen., la difesa illustra ulteriormente le predette argomentazioni, invocando la buona fede di Gelli e richiamando un orientamento minoritario, da ritenere condivisibile, che inquadra la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 697 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. In ordine al primo motivo di ricorso, va condiviso il principio affermato da questa Corte, secondo cui non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l'erroneo convincimento dell'agente circa l'obbligo di denunciare il possesso dell'arma all'autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e che non possono, quindi, essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 47, terzo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 33875 del 26/03/2014, Gasparro, Rv. 262073). L'errore sulla disciplina che regola la detenzione di armi da fuoco è

inescusabile, e dunque irrilevante nella prospettiva dell'art. 5 cod. pen., poiché tale disciplina costituisce il presupposto fondante del precetto penale (Sez. 1, n. 10805 del 10/06/1986, Rv. 173937; Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 20/06/1986, Rv. 173743).

2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, secondo un indiscusso orientamento di questa Corte cui si ritiene di aderire, la detenzione di fucile cal. 20 integra gli estremi del delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967. La modifica dell'art. 697 cod. pen. introdotta dall'art. 3, comma 3-octies, D.L. n. 7 del 18/02/2015, convertito in L. n. 43 del 17/04/2015, non ha comportato innovazioni circa l'ambito di operatività delle due disposizioni incriminatrici.

Pertanto, sussistono gli estremi del reato in esame ed ogni censura sul punto va disattesa.

3. Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha operato la riduzione per i vari fattori diminuenti, seguendo la scansione prevista dalla legge.

La Corte di merito, infatti, ha individuato la pena base, già implicitamente tenendo conto della riduzione di un terzo per la natura di arma comune da sparo; indi, ha operato le riduzioni per la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 5 L. n. 895 del 1967, per le circostanze attenuanti generiche e per il rito abbreviato.

4. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro duemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 marzo 2018.